[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI [redacted]

Il Giudice di pace, nella persona [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n [redacted] da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Cau,

RICORRENTE

contro

A [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore,

e

[redacted]

RESISTENTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Nell'interesse della ricorrente:

Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per responsabilità esclusiva del sig. [redacted] proprietario e conducente dell'autovettura [redacted]

per l'effetto, condannare, eventualmente anche in solido, il sig. , quale Società di assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione stradale del predetto veicolo, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 3.812,69 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo i dati Istat, danno da ritardo ed interessi dalla data del sinistro fi no al saldo;

condannare i convenuti, eventualmente in solido tra loro, al pagamento dei diritti e onorari dovuti all'Avv. Luciano Cau per la fase stragiudiziale del procedimento, pari ad € 700,00, di cui € 300,00 per lo studio della controversia e invio lettera di messa in mora ed € 400,00 per l'avvio della procedura di negoziazione assistita;

porre a carico dei convenuti, eventualmente in solido tra loro, le spese e gli onorari del giudizio che chiede vengano distratti in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, concedendo all'emananda sentenza la provvisoria esecutorietà come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra ha agito in giudizio per ottenere da e dal sig. in solido tra loro, rispettivamente in qualità di assicuratrice e di proprietario dell'autoveicolo , il risarcimento dei danni fisici riportati nel sinistro stradale verificatosi i direzione mentre viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autoveicolo di proprietà e condotto dal sig. .

I convenuti non si sono costituiti e, stante la regolarità del contraddittorio, sono stati dichiarati contumaci.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e tenuta a decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.

La ricorrente ha sostenuto che l'autoveicolo del [redacted] percorreva l'opposto senso di marcia ed effettuava la manovra di svolta a sinistra per accedere ad una strada laterale senza concedere la precedenza al [redacted] che proveniva dalla sua destra, andando ad urtarlo nella parte anteriore.

Il verificarsi del sinistro con queste modalità ha trovato conferma nel modulo Cai sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli, documento al quale deve essere riconosciuta rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. ass., atteso che dalla Compagnia convenuta non è stato acquisito alcun elemento atto a superare la presunzione posta dalla norma che *il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.*

Inoltre, risulta dagli atti che [redacted] in qualità di mandataria dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, liquidava al [redacted] la somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal [redacted] (v. doc. 5), così riconoscendo implicitamente la responsabilità del [redacted] nella causazione del sinistro.

In un siffatto contesto, rileva altresì la mancanza di interesse dimostrata dai resistenti a costituirsi in giudizio e a svolgere le proprie difese a fronte delle avverse domande.

La responsabilità del sinistro è, quindi, ricollegabile alla scorretta condotta di guida tenuta nell'occasione dal [redacted] che, in area di intersezione (v. grafico dell'incidente contenuto nel Cai), effettuava la manovra di svolta a sinistra senza concedere, in assenza di diversa segnalazione, la dovuta precedenza al veicolo che proveniva dalla sua destra, il tutto in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 145, commi 1 e 2, cod. strada.

La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere accolta.

I danni fisici riportati dalla [redacted] sono stati quantificati nell'importo di € 3.050,61 sulla base della relazione medico legale del dott. [redacted] che la sottoponeva a visita.

Il dott. [redacted] ha riscontrato *esiti di una cervicodorsobrachialgia sinistra post traumatica ed un trauma da cintura*, valutando il danno biologico permanente nella misura percentuale di due punti e riconoscendo un periodo di inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e di 5 giorni al 25%.

Con particolare riferimento ai postumi permanenti, lo specialista afferma nella Relazione che *considerando il tempo trascorso dall'evento traumatico e i diversi cicli di terapia medica e fisiochinesiterapia eseguiti, si può ritenere il danno attuale non suscettibile di miglioramento, ma destinato a peggiorare con il trascorrere del tempo per artrosi post traumatica che sempre si verifica in questa patologia e che costringerà la paziente a frequenti visite specialistiche e più cicli di terapia medica e fisiochinesiterapia.*

Premesso che la consulenza tecnica d'ufficio non è stata disposta per ragioni di economia processuale, le valutazioni dei danni espresse dal fiduciario della ricorrente si ritengono congrue, considerando, in particolare, che la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità allegata al Decreto del Ministero della Salute 3 luglio 2023 indica due punti di invalidità per la menomazione del rachide cervicale consistente in *esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo*, riconoscibili nei postumi riscontrati dal dott. [redacted]

Sulla base dei valori di cui alla vigente Tabella del danno biologico di lieve entità aggiornata dal D.M. 18 luglio 2025, il danno biologico permanente deve essere, pertanto, quantificato nell'importo di € 1.769,77 (due punti di invalidità corrispondenti a 43 anni), mentre il danno biologico temporaneo deve essere quantificato nell'importo complessivo di € 1.615,17 (indennità giornaliera 56,18 al 75% = 42,13 x 30 gg. = 1264,05; 56,18 al 50% = 28,09 x 10 gg. = 280,90; 56,18 al 25% = 14,04 x 5 gg. = 70,22).

Deve essere, inoltre, liquidata alla ricorrente l'unica spesa medica documentata in atti, pari ad € 244,00, sostenuta per la perizia medico legale (v. ricevuta di cui al doc. 9 e scontrino di cui al doc. 10).

In forza del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. ed aderendo al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che configura il danno morale come voce autonoma di danno non patrimoniale risarcibile anche sulla base di criteri presuntivi, deve essere riconosciuto alla ricorrente il danno morale, inteso come danno da sofferenza psico fisica derivata dalle lesioni, il quale viene liquidato nella somma ritenuta congrua di € 323,00, corrispondente al 20% del danno biologico permanente (v. Cass. n. 21970/2020).

La Compagnia di assicurazioni è, pertanto, tenuta, in solido con il convenuto [redacted] a corrispondere alla [redacted] la somma complessiva di € 3.951,94 a titolo risarcitorio, di cui € 3.384,94 per danno biologico permanente e temporaneo ed € 323,00 per danno morale, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo, trattandosi di importi calcolati ai valori attuali, ed € 244,00 per spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo.

La ricorrente ha chiesto, infine, il rimborso delle spese legali stragiudiziali e di avvio della procedura di negoziazione assistita, rispettivamente quantificate negli importi onnicomprensivi di € 300,00 e di € 400,00 di cui alle fatture prodotte in atti emesse dall'Avv. Cau (doc. 11).

La domanda deve essere accolta, in quanto le attività di assistenza legale svolte nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro sono documentate in atti e rivestono autonoma rilevanza rispetto alle successive attività giudiziali, essendo la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita condizioni di proponibilità e di procedibilità della domanda giudiziale e, sotto altro aspetto, i predetti compensi devono ritenersi congrui, in quanto contenuti nei valori minimi stabiliti dal

D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le prestazioni di assistenza stragiudiziale e nei valori medi stabiliti per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi e medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00, tenuto conto del valore della causa e delle attività professionali svolte.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

dichiara [redacted] responsabile del sinistro di cui alla presente causa e, per l'effetto,

condanna il medesimo, in solido con [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di [redacted], della somma complessiva di € 3.951,94 a titolo risarcitorio, di cui € 3.384,94 per danno biologico permanente e temporaneo ed € 323,00 per danno morale, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo, e di € 244,00 per spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo, nonché al pagamento della somma complessiva di € 700,00 per spese legali stragiudiziali e di attivazione della procedura di negoziazione assistita;

condanna, inoltre, i resistenti in solido tra loro al pagamento a favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre spese generali Cpa e Iva come per legge, e in € 190,00 per spese vive, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

[redacted]25 agosto 2026

Il Cancelliere

Il Giudice di pace [redacted]